

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2011

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato di gestione misto per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, riguardo alla modifica dell'appendice V.A dell'allegato IV di tale accordo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/449/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2005/269/CE <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, la conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («accordo di associazione»).
- (2) L'allegato IV dell'accordo di associazione contiene un accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e sul benessere degli animali («accordo SPS UE-Cile»).
- (3) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo SPS UE-Cile, il comitato di gestione misto per le questioni sanitarie e fitosanitarie («comitato di gestione misto»), istituito dall'articolo 89, paragrafo 3, dell'accordo di associazione, è abilitato a modificare con decisione le appendici da I a XII dell'accordo SPS UE-Cile.

(4) Nell'appendice V.A dell'accordo SPS UE-Cile dovrebbero essere indicati, in ordine di priorità, i settori o sottosettori prioritari per i quali può essere riconosciuta l'equivalenza.

(5) La Repubblica del Cile desidera applicare un trattamento di trasformazione dei molluschi bivalvi che non è previsto dalla pertinente normativa dell'Unione.

(6) Per valutare se il trattamento di trasformazione proposto possa assicurare lo stesso grado di protezione dei consumatori assicurato dal trattamento previsto dalla normativa dell'Unione, è necessario valutare l'equivalenza dei due trattamenti.

(7) L'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, dell'accordo SPS UE-Cile richiede che sia modificata l'appendice V.A dell'accordo SPS UE-Cile per identificare i settori o sottosettori prioritari prima che possano essere iniziate le consultazioni per valutare l'equivalenza. Nell'elenco delle priorità di tale appendice dovrebbero pertanto essere introdotti il settore «prodotti della pesca» e il suo sottosettore «molluschi bivalvi».

(8) L'Unione dovrebbe pertanto adottare la posizione indicata nell'allegato progetto di decisione del comitato di gestione misto riguardo alla modifica dell'appendice V.A dell'allegato IV dell'accordo di associazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del comitato di gestione misto per le questioni sanitarie e fitosanitarie («comitato di gestione misto»), istituito dall'accordo che

<sup>(1)</sup> Decisione 2005/269/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 19).

istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, in merito alla modifica dell'appendice V.A dell'accordo SPS UE-Cile è basata sul progetto di decisione del comitato di gestione misto allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La decisione del comitato di gestione misto relativa alla modifica dell'appendice V.A dell'accordo SPS UE-Cile è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non appena adottata.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2011.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
FAZEKAS S.

---

## PROGETTO

**DECISIONE N. .../2011 DEL COMITATO DI GESTIONE MISTO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CILE RELATIVO ALLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE APPLICABILI AGLI SCAMBI DI ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE MERCI E SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

del ...

**che modifica l'appendice V.A dell'allegato IV dell'accordo**

IL COMITATO DI GESTIONE MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica del Cile relativo alle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e sul benessere degli animali («accordo SPS UE-Cile»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo SPS UE-Cile prevede che l'equivalenza possa essere riconosciuta in relazione a una singola misura e/o a gruppi di misure e/o sistemi applicabili a un settore o sottosettore.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo SPS UE-Cile stabilisce che i settori o i sottosettori per i quali può essere iniziata la procedura di riconoscimento dell'equivalenza devono essere indicati in ordine di priorità nell'appendice V.A.
- (3) La Repubblica del Cile ha espresso l'interesse di includere i molluschi bivalvi come sottosettore dei prodotti della pesca nell'appendice V.A come settore prioritario per iniziare la valutazione dell'equivalenza delle misure ad essi applicate.
- (4) Le parti hanno convenuto nella quinta riunione del comitato di gestione misto di avviare la procedura per la conseguente modifica dell'appendice V.A dell'accordo SPS UE-Cile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'appendice V.A dell'accordo SPS UE-Cile è sostituita dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai copresidenti del comitato di gestione misto o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti. È adottata per mezzo di uno scambio di note scritte tra i due segretari, che agiscono d'intesa con le parti, certificanti l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure legali interne.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore alla data dell'ultima nota scritta scambiata.

Firmato a Santiago, [data]

Firmato a Bruxelles, [data]

*Per il comitato di gestione misto**Capo della delegazione  
della Repubblica del Cile**Capo della delegazione  
dell'Unione europea*

## ALLEGATO

*Appendice V***SETTORI O SOTTOSETTORI PRIORITARI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA L'EQUIVALENZA;  
CONDIZIONI E DISPOSIZIONI PER L'APPROVAZIONE PROVVISORIA DEGLI STABILIMENTI**

A. Settori o sottosectori prioritari per i quali può essere riconosciuta l'equivalenza

1) Settore: Prodotti della pesca

Sottosectore: Molluschi bivalvi

---